



La riforma delle perdite fiscali d'impresa

di Maurizio Zanni^(*) e Giuseppe Rebecca^(**)

Con la Manovra correttiva 2011 (D.L. n. 98/2011), il legislatore tributario è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle perdite fiscali d'impresa, sopprimendo il vincolo temporale del quinquennio alla riportabilità delle perdite e stabilendo che la perdita di un periodo d'imposta può essere computata in diminuzione del reddito imponibile dei periodi d'imposta successivi in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare, senza limiti di tempo. Le novità normative in rassegna riguardano peraltro i soli soggetti Ires (fatta eccezione per gli enti non commerciali). La citata manovra non ha infatti apportato alcuna modifica al contenuto dell'art. 8, comma 3, del Tuir, cosicché per le perdite delle imprese individuali e per quelle derivanti dalla partecipazione in società di persone in contabilità ordinaria, il riporto a nuovo continua ad essere ammesso senza alcuna restrizione di tipo quantitativo, ma con il limite del quinto anno successivo a quello di maturazione della perdita.

1. Premessa

Negli ultimi anni, il legislatore è spesso intervenuto sulla disciplina in materia di perdite fiscali, quasi sempre per introdurre nuovi divieti o limi-

tazioni alla loro recuperabilità, ai fini soprattutto, ma non esclusivamente, **antielusivi** o **antievasivi**¹. La **diffidenza** del Fisco nei confronti delle perdite dichiarate dai contribuenti è del resto emersa, in modo evidente, con la Manovra correttiva dello scorso anno (D.L. n. 78/2010), per effetto della quale le imprese in "**perdita sistemica**" sono diventate oggetto di una specifica **attività di monitoraggio** da parte dell'Amministrazione finanziaria, nell'ambito dell'attività di contrasto all'evasione fiscale. Infatti, l'art. 24 del richiamato D.L. 31 maggio 2010, n. 78 ha stabilito che l'Agenzia delle Entrate e la Guardia di finanza, nella programmazione dei controlli fiscali, devono assicurare una **vigilanza sistemica** delle imprese che si dichiarano in perdita per più di un periodo d'imposta, in quanto trattasi di imprese in relazione alle quali, secondo quanto affermato dalla stessa Agenzia delle Entrate², il **rischio di evasione fiscale** è del tutto evidente, atteso che "le perdite reiterate esulano da ogni logica imprenditoriale e depongono per un posizionamento fuori mercato che, ove persistente, non giustifica la sopravvivenza dell'impresa stessa".

E delle perdite fiscali il nostro legislatore non s'è dimenticato nemmeno in occasione della recente Manovra correttiva di cui al D.L. 6 luglio 2011, n. 98, recante misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria, convertito con modifica-

^(*) Dottore Commercialista in Montegrotto Terme (PD).

^(**) Studio Rebecca & Associati, Dottori Commercialisti in Vicenza.

¹ Importanti modifiche normative sul trattamento delle perdite sono state introdotte, ad esempio, con la L. 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) e relativi provvedimenti ad essa collegati, nonché dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008).

² Cfr. circ. 15 febbraio 2011, n. 4/E, in il "fisco" n. 9/2011, fascicolo n. 1, pag. 1393.

zioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111. Più precisamente, l'art. 23, comma 9, di detto decreto è intervenuto sull'**istituto del riporto a nuovo** delle perdite d'impresa, e lo ha fatto, come vedremo, operando un'inspiegabile **discriminazione** fra soggetti Irpef (imprese individuali e società di persone), in alcun modo toccati dalle modifiche legislative introdotte dalla citata manovra, e soggetti Ires (società di capitali ed enti commerciali), per i quali sono state introdotte, invece, **due novità** di assoluto rilievo, destinate ad incidere in maniera profonda sui criteri di pianificazione dell'utilizzo delle perdite fiscali da parte delle imprese. Da un lato, infatti, è stata disposta la **rimozione del tradizionale vincolo quinquennale** al riporto in avanti delle perdite d'impresa; dall'altro è stata introdotta una **limitazione di natura quantitativa** all'utilizzabilità di dette perdite, in quanto è stato previsto che la perdita realizzata in un periodo d'imposta è computabile in diminuzione dei redditi imponibili futuri limitatamente all'**80%** di questi ultimi.

2. Eliminazione del vincolo temporale al riporto

È noto che il nostro ordinamento tributario prevede il meccanismo del **riporto in avanti** delle perdite d'impresa, quale strumento per porre rimedio alle **distorsioni** prodotte dalla convenzionale suddivisione della vita d'impresa in periodi d'imposta, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma. Attraverso l'istituto del riporto è infatti possibile attuare la **compensazione** fra le perdite realizzate nei precedenti periodi d'imposta e i redditi prodotti nei periodi d'imposta successivi, ciò che permette di realizzare un "livellamento degli imponibili" e quindi un **prelievo fiscale più equo**, ovvero rispondente alla **reale capacità contributiva** del soggetto passivo.

In dottrina è stato correttamente osservato, a questo proposito, che "il riporto delle perdite consente un ragionevole, e necessario, bilanciamento dei due interessi in campo: quello dell'Erario ad un prelievo periodico (tendenzialmente annuale), quello del contribuente ad un prelievo giusto, radicato su un indice effettivo di forza economica"³.

³ G. Zizzo, *Profili di incostituzionalità del regime dell'utilizzo delle perdite nelle imposte sul reddito*, in "Corriere Tributario" n. 24/2007, pag. 1987.

Tuttavia, se si escludono le perdite realizzate nei primi tre periodi d'attività, per il cui riporto in avanti, come sappiamo, non è previsto alcun limite di tempo, il nostro ordinamento ha sempre segnato, per la generalità delle perdite d'impresa, un **orizzonte temporale** alla loro utilizzabilità in compensazione con i redditi futuri.

Infatti, in base all'art. 8, comma 3, del Tuir, le **perdite** che derivano dall'esercizio di **imprese commerciali individuali** e quelle **derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice** in regime contabile ordinario possono essere portate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nel periodo d'imposta "e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi"⁴.

Per i **soggetti Ires** (società di capitali ed enti commerciali), la norma di riferimento è invece quella contenuta nel comma 1 dell'art. 84 del Tuir, che nella versione antecedente alle modifiche in esame, stabilisce che la perdita di un periodo d'imposta, quantificata con le stesse regole vavevoli per la determinazione del reddito, può essere computata a riduzione del reddito dei periodi d'imposta successivi, "ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi".

La **ratio** sottesa alla **limitazione temporale** in parola è stata individuata, dalla dottrina maggioritaria, nella necessità di conferire **certezza e stabilità** al rapporto fra Amministrazione finanziaria e contribuente e, in particolare, nell'esigenza di impedire che si potessero utilizzare in compensazione perdite la cui **esistenza effettiva** non fosse più **contestabile** da parte dell'Amministrazione finanziaria, in quanto maturate in periodi d'imposta non più rettificabili per **prescrizione** dei relativi **termini di accertamento**. Altri Autori, invece, più semplicemente, hanno sostenuto che il vincolo quinquennale risponderebbe all'esigenza di **incrementare** arbitrariamente il **gettito fiscale**.

Occorre peraltro osservare come la **limitazione temporale de qua**, da un lato stridesse con il

⁴ Con riferimento ai contribuenti Irpef, vale la pena di ricordare che il trattamento delle perdite è differenziato a seconda del regime contabile adottato dal soggetto che le consegue ed, in particolare, che il riporto in avanti delle perdite è in realtà previsto solo per le perdite d'impresa in contabilità ordinaria, mentre per quelle delle imprese in regime contabile semplificato, non essendo possibile il riporto a nuovo, è prevista la possibilità di compensazione nell'ambito del reddito complessivo nel periodo d'imposta di formazione delle perdite medesime.

principio di effettività della capacità contributiva; dall'altro producesse un effetto di **penalizzazione eccessiva** (in termini di competitività internazionale) delle imprese italiane rispetto alle imprese estere residenti in quei **Paesi dell'Unione europea** dove il riporto in avanti delle perdite non è sottoposto ad alcun vincolo temporale⁵.

Non può inoltre sfuggire come in una fase di grave crisi economica come quella attuale, in cui cresce per le imprese la probabilità di realizzare risultati reddituali negativi, aumenti la possibilità di non riuscire ad utilizzare le perdite sofferte nel quinquennio precedente.

Consapevole di tale situazione, il legislatore della Manovra correttiva 2011, come detto in premessa, è opportunamente intervenuto sulla disciplina del **riporto in avanti delle perdite dei soggetti Ires** (fatta eccezione per quelle degli enti non commerciali), riponendo in soffitta il **vincolo temporale del quinquennio**. Più precisamente, per effetto delle modifiche apportate all'art. 84, comma 1, del Tuir dall'art. 23, comma 9, del citato D.L. n. 98/2011, anche le perdite conseguite dal quarto periodo d'imposta dalla costituzione, al pari di quelle relative ai primi tre esercizi di attività, si possono riportare in avanti **senza limiti di tempo**, il che consentirà di allineare la nostra legislazione in materia con quella dei principali Paesi UE.

Nella relazione illustrativa al citato D.L. n. 98/2011 è messo in evidenza che la novella legislativa in commento, oltre che costituire una **misura di sostegno** alle imprese che, a causa della presente crisi, si trovino ad avere consistenti volumi di perdite fiscali pregresse che potrebbero non trovare sempre assorbimento nel quinquennio, intende anche rispondere ad una **esigenza di semplificazione**, da un lato evitando di costringere le imprese a porre in essere **operazioni straordinarie** al solo scopo di ottenere un "*refresh*" delle perdite prossime alla scadenza, e dall'altro limitando complessi esercizi di valutazione, da parte dell'estensore del bilancio d'impresa, circa la recuperabilità delle perdite fiscali ai fini dell'iscrizione o il mantenimento in bilancio delle **imposte anticipate**. È tuttavia importante evidenziare come la **novità normativa** in rassegna coinvolga soltanto le **società di capitali**, gli **enti commerciali** e le **stabili organizzazioni di soggetti non resi-**

denti. Infatti, come già sottolineato, la manovra ha modificato esclusivamente l'art. 84 del Tuir, mentre non ha in alcun modo toccato l'art. 8 del Tuir che disciplina il regime delle perdite in **ambito Irpef**, sicché per le imprese individuali e le società di persone le modalità di utilizzo e riporto delle perdite **rimangono immutate** e, in particolare, **rimane fermo** il preesistente limite temporale del quinquennio al riporto. Potrebbe trattarsi di una mera dimenticanza del legislatore, alla quale magari verrà posto rimedio con un prossimo provvedimento normativo. Ma se così non è, allora davvero non si comprendono le ragioni per le quali i soggetti Irpef non sono stati ritenuti meritevoli di sostegno. L'attuale crisi economico-finanziaria, infatti, non fa certo discriminazioni di sorta, interessando anche imprese individuali e società di persone. Anzi, forse sono proprio le piccole e medie realtà imprenditoriali che, in questo momento di stagnazione economica, incontrano le maggiori difficoltà, a causa dei mutamenti del mercato.

Ad ogni buon conto, per effetto delle modifiche legislative in esame, la già complessa e articolata disciplina delle perdite fiscali d'impresa viene ad arricchirsi di un ulteriore **elemento di differenziazione** fra soggetti Irpef e soggetti Ires; una **disomogeneità di trattamento** che, peraltro, ad avviso di chi scrive, potrebbe sollevare anche qualche dubbio di costituzionalità in relazione al principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione, perché non sembra conforme a tale principio la circostanza che l'orizzonte (limitato o illimitato) di riportabilità delle perdite vari a seconda di quelle che sono le modalità soggettive di esercizio dell'attività d'impresa.

3. Limitazione quantitativa dell'80%

Allo scopo di salvaguardare il gettito fiscale e di realizzare nell'immediato un **vantaggio finanziario** per l'Erario, parallelamente alla soppressione del limite temporale del quinquennio al riporto delle perdite dei soggetti Ires, per i medesimi soggetti è stata introdotta anche una **misura penalizzante** sotto il profilo della utilizzabilità in compensazione delle perdite con i redditi imponibili. Infatti, come si è già accennato, per le perdite diverse da quelle relative ai primi tre periodi d'imposta - che restano illimitatamente riportabili sia sotto il profilo temporale che sotto il profilo quantitativo - è stato stabilito che possono essere utilizzate in compensazione dei redditi imponibili dei futuri esercizi nel limite dell'**80%** di questi ultimi.

⁵ Il riporto in avanti (*carry-forward*) delle perdite fiscali è previsto senza limiti di tempo, ad esempio, in Francia, Germania e Gran Bretagna.

Nella relazione di accompagnamento alla Manovra correttiva è evidenziato come la misura restrittiva in rassegna produca “un effetto di stabilizzazione del gettito che, fin dall’anno successivo a quello/i in perdita, verrebbe garantito in misura percentuale anche in presenza di perdite riportate a nuovo”.

Va osservato come il tenore letterale della novella legislativa non lasci dubbi sul fatto che la **soglia dell’80%** non sia da riferire alla perdita, bensì al reddito imponibile che con la medesima perdita può essere compensato. In altri termini, l’utilizzo delle **perdite fiscali pregresse** deve avvenire in modo tale da mantenere, in ciascun esercizio, un ammontare di reddito imponibile da sottoporre all’Ires non inferiore al **20%** del reddito complessivo conseguito.

Pertanto, se le **perdite pregresse** sono **inferiori all’80% del reddito** dichiarato dalla società, le stesse vengono utilizzate in misura piena; se, al contrario, le perdite pregresse disponibili risultano di ammontare **superiore all’80% del reddito**, la compensazione si ferma a detta soglia e l’**eccedenza di perdita** non compensata (in quanto superiore all’80% del reddito imponibile) non è “perduta”, ma si riporta in avanti, senza il limite di cinque esercizi per il relativo utilizzo. In quest’ultimo caso il soggetto Ires subisce, perciò, l’imposizione del 27,5% sul 20% del proprio reddito imponibile, ciò che determina una anticipazione della tassazione Ires che sarà recuperata, in ogni caso, nei futuri esercizi, essendo venuto meno il limite del quinquennio⁶.

Una **esemplificazione numerica** può aiutare a comprendere meglio la modifica in rassegna.

Si ipotizzi che Alfa Srl presenti i seguenti risultati fiscali:

anno n perdita 120;
anno $n+1$: reddito 100;
anno $n+2$ reddito 20;
anno $n+3$: perdita 100;
anno $n+4$: reddito 200.

Orbene, nel **regime delle perdite previgente al D.L. n. 98/2011**, avremmo avuto la seguente situazione: il reddito dell’anno $n+1$ sarebbe stato abbattuto dall’utilizzo in compensazione della perdita dell’anno precedente; il reddito dell’anno $n+2$ sarebbe stato azzerato dalla residua perdita dell’anno n , pari a 20; ed, infine, il reddito dell’anno $n+4$ sarebbe stato ridotto di 100, utilizzando la perdita dell’anno $n+3$, e Alfa avrebbe assolto l’Ires sul residuo reddito imponibile, pari a 100, pagando 27,5.

Applicando, invece, le **nuove regole** introdotte dal summenzionato decreto-legge, si ha la seguente situazione: nell’anno $n+1$ la perdita dell’anno precedente può essere compensata sino a concorrenza di 80 (cioè 80% di 100) e Alfa paga 5,5 di Ires (cioè 27,5% di 20), riportando al futuro la perdita eccedente di 40; nell’anno $n+2$ Alfa utilizza tale perdita sino a concorrenza di 16 (80% di 20), riportando a nuovo l’eccedenza di 24 e pagando Ires per 1,1 (cioè 27,5% di 4); infine nell’anno $n+4$, essendo le perdite pregresse accumulate inferiori all’80% del reddito imponibile di detto anno (infatti, $124 < 80\%$ di 200), esse vengono compensate interamente e la società assolve l’Ires su un reddito imponibile di 76 = $(200 - 100 - 24)$, ovvero paga 20,90 (cioè 27,5% di 76).

Periodo d'imposta	Risultato fiscale	Regime perdite ante D.L. n. 98/2011		Regime perdite post D.L. n. 98/2011	
		Imponibile Ires	Ires	Imponibile Ires	Ires
Anno n	-120	0	0	0	0
Anno $n+1$	+100	0	0	20	5,5
Anno $n+2$	+20	0	0	4	1,1
Anno $n+3$	-100	0	0	0	0
Anno $n+4$	-200	100	27,5	76	20,90
Totali		100	27,5	100	27,5

⁶ Si segnala che anche nel nuovo regime di riporto delle perdite è mantenuta, nel comma 1 dell’art. 84, del Tuir, la disposizione secondo cui, al fine di evitare il sorgere di situazioni creditorie nei confronti dell’Erario, le perdite pregresse possono essere portate a riduzione del reddito

imponibile in misura tale che l’Ires lorda corrispondente a detto reddito sia compensata da eventuali crediti d’imposta, ritenute d’acconto subite, versamenti in acconto o eccedenze Ires di esercizi precedenti, con l’avvertenza che ora le perdite non possono essere compensate in misura superiore all’80% del reddito imponibile.

Si noti come l'Ires complessivamente dovuta nell'arco temporale considerato sia la stessa nelle due situazioni sopra illustrate e come, quindi, la

modifica introdotta dalla Manovra correttiva comporti soltanto un'anticipazione della tassazione.

Le novità sulle perdite fiscali dei soggetti Ires

Eliminazione del limite temporale dei cinque periodi d'imposta	Al fine di fornire un sostegno alle imprese che, uscendo dall'attuale crisi economica, si trovino ad avere perdite fiscali pregresse di ammontare rilevante che potrebbero non trovare copertura nei redditi conseguiti nell'arco di un quinquennio, la Manovra correttiva elimina la limitazione temporale al riporto delle perdite prevista dall'art. 84, comma 1, del Tuir.
Introduzione del tetto dell'80% del reddito imponibile	Allo scopo dichiarato di rendere più rigoroso il regime del riporto delle perdite viene introdotto un vincolo quantitativo in base al quale, in linea generale, le perdite potranno essere utilizzate in compensazione dei redditi imponibili dei futuri esercizi nel limite dell'80% di questi ultimi.

4. Perdite dei primi tre periodi d'imposta

Il neo-introdotto vincolo di utilizzo delle perdite fino al massimo dell'80% del reddito imponibile non riguarda le **perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta** dalla data di costituzione e relative ad una nuova attività produttiva.

In merito a dette perdite si rammenta come le stesse, in base all'art. 84, comma 2, del Tuir, possano essere riportate in avanti senza limiti temporali.

La finalità perseguita dal legislatore tributario è stata quella di **agevolare le imprese neo-costituite**, nella consapevolezza che il conseguimento di perdite negli anni iniziali di svolgimento dell'attività economica rappresenta, nella generalità dei casi, un evento fisiologico, a causa degli elevati costi di *start-up*. Tale agevolazione non poteva, dunque, che essere **confermata** dal citato art. 23, comma 9, del D.L. n. 98/2011, il quale ha **riscritto** il summenzionato comma 2 dell'art. 84 del Tuir, ma soltanto per esigenze di coordinamento con il novellato primo comma del medesimo articolo, ovvero per eliminare la precisazione - ormai superflua, a seguito della soppressione del vincolo del quinquennio - che le perdite generate nei primi tre periodi d'imposta sono riportabili "senza alcun limite di tempo"⁷, nonché per precisare che, con riferimento alle perdite in esame, **non trova applicazione** la limitazione dell'80% del reddito imponibile che abbiamo sopra esaminato.

⁷ D'ora in poi, infatti, per i soggetti Ires, tutte le perdite saranno illimitatamente riportabili, sotto il profilo temporale, e la distinzione fra perdite dei primi tre anni di attività e perdite successive si apprezzerà soltanto sul piano della misura del relativo utilizzo.

Infatti, la disposizione in rassegna, nella nuova formulazione introdotta dalla Manovra correttiva, prevede che "le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla data di costituzione possono ... essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d'imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l'intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva".

Dunque, anche dopo la soppressione del limite temporale dei cinque periodi d'imposta, le cosiddette **perdite di start-up** conservano comunque un **trattamento fiscale di favore** rispetto alle perdite realizzate a partire dal quarto periodo d'imposta, in quanto, come detto poc'anzi, per il loro utilizzo non trova applicazione il novello limite dell'80%.

È del tutto evidente come le modifiche in esame rendano in generale conveniente utilizzare in via prioritaria le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione della società (utilizzabili senza restrizioni quantitative) e solo successivamente quelle formatesi nei periodi d'imposta successivi.

Infine, si osserva che nella nuova versione del richiamato comma 2 dell'art. 84 del Tuir è stato mantenuto il riferimento alle **nuove iniziative produttive**, con la conseguenza che il trattamento di favore sopra esposto viene meno nel momento in cui la perdita sia conseguita da un soggetto neo-costituito che prosegua un'attività economica intrapresa da altri, come, ad esempio, nel caso di società risultanti da fusioni proprie, di società beneficiarie di nuova costituzione in ipotesi di scissione, oppure di conferimento d'azienda.

Tabella di sintesi

Periodo d'imposta di conseguimento della perdita	Disciplina ante Manovra correttiva	Disciplina post Manovra correttiva
Perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione	<ul style="list-style-type: none"> - riportabilità temporalmente illimitata; - utilizzabilità entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. 	<ul style="list-style-type: none"> - riportabilità temporalmente illimitata; - utilizzabilità entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare.
Perdite realizzate dopo il terzo periodo d'imposta dalla costituzione	<ul style="list-style-type: none"> - riportabilità entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello in cui la perdita è stata conseguita; - utilizzabilità entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo e per l'intero importo che trova capienza in tale ammontare. 	<ul style="list-style-type: none"> - riportabilità in avanti senza limiti temporali; - utilizzabilità nel limite dell'80% del reddito imponibile conseguito nel periodo d'imposta di utilizzo della perdita.

5. Decorrenza della nuova disciplina

Le modifiche legislative in esame pongono una rilevante criticità che riguarda la **decorrenza** delle nuove disposizioni e, in particolare, l'applicabilità o meno delle stesse alle perdite maturate prima dell'entrata in vigore del nuovo regime. In attesa che l'Agenzia delle Entrate fornisca sul punto gli opportuni chiarimenti, occorre ricordare che l'art. 3, comma 1, della L. 27 luglio 2000, n. 212 (**Statuto dei diritti del contribuente**) stabilisce che "Relativamente ai tributi periodici [come l'Ires - *n.d.r.*] le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono". Sulla base di tale disposizione, le nuove regole dovrebbero esplicare efficacia per la prima volta a partire dalle perdite prodotte nel 2012 (per i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), con conseguente **applicazione** concreta delle regole stesse dal 2013. Tuttavia, il comma 6 del succitato art. 23 prevede una deroga espressa alla predetta norma dello Statuto del contribuente, stabilendo che le disposizioni contenute nel medesimo art. 23 - quindi anche quelle sulle perdite - si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011. Le perdite andrebbero perciò suddivise in **tre gruppi**, in base all'anno di formazione:

a) perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione dell'ente o della società e relative ad una nuova iniziativa produttiva, per le quali il riporto in avanti è illimitato, sia

sotto il profilo temporale che quello quantitativo;

b) perdite, diverse da quelle di cui al punto a), realizzate sino al periodo d'imposta 2010, il cui riporto sarebbe circoscritto al quinquennio successivo, senza peraltro soggiacere al nuovo limite quantitativo dell'80%;

c) perdite, diverse da quelle di cui al punto a), prodotte dal periodo d'imposta 2011, che sarebbero utilizzabili a riduzione dei redditi imponibili futuri limitatamente all'80% di questi ultimi, ma senza più il vincolo dell'utilizzo nel quinquennio.

Va però detto che tale **interpretazione** non trova conferma nella **relazione tecnica** al citato D.L. n. 98/2011, dove si legge che, in mancanza di un regime transitorio, le **perdite pregresse** maturate nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (cioè le perdite antecedenti al 2011, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) conservano il trattamento fiscale secondo la normativa originaria per quanto riguarda i cinque esercizi di utilizzabilità, ma dove anche si afferma che la novella legislativa sul **regime di deducibilità** delle perdite dispone, a partire dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto, che le perdite relative ai periodi d'imposta precedenti possono compensare redditi imponibili nei limiti dell'80% di tali redditi.

Dalle precisazioni contenute nella suddetta relazione tecnica sembrerebbe, dunque, che il nuovo regime si applichi alle perdite prodotte a partire

dal periodo d'imposta in corso al 6 luglio 2011 (data di entrata in vigore del D.L. n. 98/2011) e che le perdite precedenti conservino il limite del quinquennio al riporto, ma scontino la limitazione dell'80%, ciò che appare però in netto contrasto con la finalità di sostegno alle imprese dichiarata nella stessa relazione al decreto.

Un'indicazione diversa è invece contenuta nella relazione illustrativa di accompagnamento alla manovra, che testualmente afferma: "In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell'entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell'art. 84 ante modifica", lasciando intendere che per le perdite antecedenti alla riforma si applicano **tutte le vecchie regole**, compresa, quindi, la compensazione al 100%.

Si segnala, poi, che sulla questione *de qua* si è pronunciato anche l'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nella circolare n. 24/IR del 14 settembre 2011. In particolare, in tale documento si afferma che l'unica soluzione coerente con la finalità agevolativa della novella legislativa in commento è quella di applicare le nuove regole sul riporto anche alle perdite *ante* 2011, che sono proprio quelle realizzate negli anni della crisi economica e che rischierebbero di andare "perdute" qualora il vincolo temporale del quinquennio restasse loro applicabile⁸.

Insomma, la decorrenza delle nuove disposizioni sulle perdite è un vero **rebus**, che l'Agenzia delle Entrate dovrà sciogliere al più presto, fornendo i dovuti chiarimenti⁹.

6. Alcune riflessioni conclusive

L'**eliminazione del vincolo quinquennale** al riporto delle perdite, da tempo auspicata dagli operatori economici e sollecitata dalla migliore dottrina, è una modifica normativa da salutare senz'altro con favore. Si tratta, infatti, di un **importante misura agevolativa**, che fra l'altro **avvicina** la normativa italiana in materia di

perdite fiscali alle regole vigenti negli altri ordinamenti europei. Non si comprende, però, la scelta legislativa – sempreché di scelta si tratti e non, invece, di mera dimenticanza – di limitare l'ambito di applicazione della possibilità di riporto illimitato delle perdite ai soli soggetti Ires, lasciando fuori dall'agevolazione in rassegna i soggetti Irpef. Si tratta infatti di un **esclusione** in palese contrasto con la richiamata finalità di sostenere le imprese interessate dall'attuale crisi economica; così come mal si sposa con detta finalità agevolativa l'introduzione del limite quantitativo dell'80% all'utilizzo in compensazione delle perdite, limite che, in generale, si tradurrà in un **allungamento** del tempo di assorbimento delle perdite, costringendo molte società a versare l'Ires pur presentando ingenti volumi di perdite pregresse.

Non si può, inoltre, fare a meno di osservare come, purtroppo, il legislatore della Manovra non abbia colto l'occasione per introdurre anche nel nostro ordinamento l'istituto del **riporto all'indietro delle perdite fiscali** (cosiddetto *loss carry-back*), istituito da tempo presente, invece, in altri Paesi europei, quali, ad esempio, Francia, Germania e Regno Unito, dove è appunto possibile, sia pure entro certi limiti, utilizzare la perdita fiscale di un periodo d'imposta per ridurre il reddito imponibile dei periodi di imposta precedenti. È vero che si tratta di un meccanismo di non facile applicazione pratica, comportando la rideterminazione di redditi già dichiarati al Fisco, ma è anche vero che la sua mancanza nell'ordinamento fiscale domestico non consente di salvaguardare appieno il principio costituzionale della capacità contributiva.

L'ultima considerazione che intendiamo svolgere attiene, invece, alla **rettifica delle perdite fiscali** da parte dell'Amministrazione finanziaria. Al riguardo si rammenta che, diversamente da quanto sostenuto da alcuni Uffici dell'Agenzia delle Entrate, la dottrina e la giurisprudenza prevalenti ritengono, a ragione, che, in base alle norme vigenti, i termini per l'accertamento di una perdita non possono che **decorrere dall'anno della sua formazione**, non certamente da quando la perdita è stata utilizzata in compensazione con i redditi imponibili (in base alla normativa pregressa, entro cinque esercizi o a tempo indeterminato per le perdite relative ai primi tre esercizi). Infatti, l'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973, nel disciplinare i termini dell'attività di accertamento dell'Ufficio, non prevede termini *ad hoc* per le perdite dichiarate dai contri-

⁸ Si veda P. Saggese, *Il nuovo regime di riporto delle perdite in ambito Ires*, in "il fisco" n. 36/2011, fascicolo n. 2, pag. 5923.

⁹ Sul tema della decorrenza delle nuove disposizioni sulle perdite si veda, fra gli altri, A. Mastroberti, *Manovra correttiva (D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito): perdite d'impresa senza limiti temporali ma con franchigia*, in "il fisco" n. 30/2011, fascicolo 1, pag. 4812; P. Parisi, *Riporto delle perdite per i soggetti IRES*, in "Pratica Fiscale e Professionale" n. 30/2011, pag. 25.

buenti, la cui esistenza può dunque essere contestata non oltre l'ordinario termine di accertamento, ovvero entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui la perdita è stata dichiarata¹⁰.

Tuttavia non si può non rilevare come, in realtà, tale termine non sia in grado di tutelare suffi-

cientemente l'esigenza dell'Erario di **controllare l'effettiva spettanza delle perdite**, e ciò è particolarmente vero ora che è stato rimosso il limite temporale del quinto periodo d'imposta successivo a quello di realizzazione delle perdite stabilito per la riportabilità delle stesse¹¹.

¹⁰ In questo senso, anche la citata circ. n. 24/IR del 14 settembre 2011 dell'Istituto di ricerca del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

¹¹ Per un approfondimento sul tema dei termini di accertamento delle perdite fiscali, si veda G. Rebecca-M. Zanni, *L'accertamento in rettifica delle perdite fiscali*, in "il fisco" n. 20/2010, fascicolo n. 1, pag. 3121.